



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 452/C.D.T. 32

DEL 24 APRILE 2012

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 24 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

### APPELLI

#### Procedimento 197/A

A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG) avverso squalifica del calciatore Karemani Renaldo sino al 30/06/2014 – gara Torneo Studentesco Istituto F. Besta Ragusa / Istituto Cataudella Scicli del 29/02/2012 – C.U. 398 LND del 23/03/2012

La società A.S.D. Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe ritenendo il provvedimento sproporzionato in relazione ai fatti realmente accaduti e contestati.

La ricorrente, pur ammettendo il comportamento non esemplare del proprio tesserato, ha riferito una propria riduttiva versione dell'accaduto, sostenendo che il calciatore Karemani Renaldo si era lasciato andare ad un comportamento non esemplare compiendo un gesto

certamente da censurare e meritevole di sanzione, ma che tuttavia non ha prodotto alcuna conseguenza nei confronti del direttore di gara.

Per tali motivi la A.S.D. Ragusa Calcio ha chiesto una congrua riduzione della squalifica determinata a carico del proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, che ai sensi dell'articolo 35 co. 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento delle gare, rileva che i fatti contestati al calciatore in argomento, così come denunciati ed esaurientemente descritti dal direttore di gara nel proprio referto, hanno avuto ben altro svolgimento diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, e sono assolutamente da condannare in considerazione del contesto studentesco in cui sono avvenuti e tenuto conto che trattasi di un calciatore tesserato per la F.I.G.C. militante in campionati di superiore categoria. Il calciatore Karemani Renaldo infatti, a fine gara, è stato dapprima violento nei confronti di un avversario colpito con un calcio, e successivamente violento, minaccioso e oltraggioso nei confronti del direttore di gara che ne aveva decretato l'espulsione.

P.Q.M.

Si respinge l'appello inoltrato dalla A.S.D. Ragusa Calcio e si conferma la squalifica sino al 30/06/2014 del calciatore Karemani Renaldo.

Per l'effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

### **Procedimento 212/A**

Appello dell' ASD SPORTING CATENANUOVA avverso inibizione fino al 31.12.2013 sig. Mauceri Cirino, Inibizione fino al 30.06.2012 sig. Palazzolo Alfonso, squalifica fino 31.03.2014 al calciatore Scarlata Carmelo ed avverso l'ammenda di € 300,00. Gara Allievi Provinciali Sporting Catenuova – Giuseppe Pagana del 05.04.2012 – CU n.39 del 18.04.2012 Delegazione Provinciale di Enna

Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Catenanuova, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.

In particolare la società reclamante ha chiesto che venga annullata la sanzione dell'ammenda e che vengano annullate o, comunque, rideterminate le sanzioni a carico dei sigg.ri Mauceri Cirino e Palazzolo Alfonso. Che, infine, venga rideterminata la pena inflitta al proprio calciatore Scarlata Carmelo.

La Commissione Disciplinare Territoriale presa visione dell'appello nonché del referto di gara redatto dell'arbitro, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva in punto di fatto che al 37' del 2° t. a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della società ospite il calciatore n.17, dello Sporting Catenanuova, Scarlata Carmelo, si rivolgeva in maniera offensiva nei confronti del direttore di gara ed avvicinandosi allo stesso lo afferrava per i capelli tirandoglieli per circa dieci secondi, dopodichè lasciava la presa e, dopo avere avuto notificata l'espulsione, si allontanava dal terreno di giuoco senza ulteriori atti offensivi e di violenza nei confronti dell'arbitro.

Riferisce ancora il direttore di gara che in tale frangente, nel tentativo di divincolarsi, "volgeva lo sguardo verso la panchina" ed in particolare verso il Mauceri ed il Palazzolo cercando, senza nessun esito, il loro aiuto.

Terminata la gara l'arbitro si rifugiava nel suo spogliatoio la cui porta veniva tempestata di pugni e gli venivano rivolte delle minacce di cui alcune erano profferite sicuramente dal Mauceri in quanto riconosciuto "dalla voce". Quest'ultimo, inoltre, unitamente ad altra

persona non iscritta in elenco, nel momento in cui il direttore di gara lasciava il campo di giuoco, gli profferiva delle minacce.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo non appare accoglibile per quanto riguarda la sanzione a carico del calciatore Scarlata Carmelo che è appena congrua in relazione al comportamento posto in essere dallo stesso in danno del direttore di gara atteso che l'atto violento, in relazione alle modalità di esecuzione, appare piuttosto come atto di spregio al suo essere donna più che nei confronti dell'arbitro.

Del pari va rigettato il gravame per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda che è congrua in relazione ai fatti posti in essere oltre che dai tesserati della società anche da persona ad essa riferibile e di cui la reclamante ne risponde oggettivamente.

Di contro il reclamo deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà in ordine alla posizione dei sig. Mauceri Cirino e Palazzolo Alfonso.

Per quanto riguarda il Palazzolo Alfonso il giudice di prime cure lo ha sanzionato per non avere dato assistenza al direttore di gara nel momento stesso in cui questi ha subito l'aggressione. A giudizio di questa Commissione, viceversa, si ritiene che nessuna colpa possa essere addebitata al Palazzolo atteso che l'aggressione al direttore di gara è stata (per come dallo stesso descritta nel suo referto) repentina e di durata brevissima risoltasi con unico gesto non reiterato e conseguentemente non vi sarebbe stato il tempo materiale per intervenire, né vi è stata alcuna richiesta esplicita da parte del direttore di gara di essere assistito in quanto egli ha solo rivolto lo sguardo verso la panchina ma non è detto che tale gesto possa essere stato recepito dal Palazzolo, ragion per cui la sanzione, così come inflittagli, deve essere revocata non risultando altri comportamenti a suo carico.

Lo stesso discorso vale per il sig Mauceri Cirino in ordine alla sua mancata assistenza al direttore di gara ma, a differenza del Palazzolo, egli deve rispondere degli ulteriori comportamenti minacciosi posti in essere in danno dell'arbitro (non risultando pertinente il richiamo fatto dall'art. 5 CGS dalla reclamante) sia al termine della gara che al momento in cui questi ha lasciato il campo di giuoco, per cui la pena a suo carico va rideterminata come da dispositivo.

#### PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame annulla l'inibizione a carico del sig. Palazzolo Alfonso, ridetermina fino al 31.12.2012 l'inibizione a carico del sig. Mauceri Cirino, conferma nel resto le impugnate sanzioni.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

#### **Procedimento 213/A**

A.S.D. FINCANTIERI PALERMO (PA) avverso inibizione sino al 31/05/2012 del dirigente Sig. Romeo Andrea e squalifica dell'allenatore Sig. Lo Cicero Daniele sino al 12/10/2012 – gara Giovanissimi Sperimentali Gir.B U.S. Città di Palermo S.p.a. / A.S.D. Fincantieri Palermo del 14/04/2012 – C.U. 448 SGS del 20/04/2012

La società A.S.D. Fincantieri Palermo, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe indicate ritenendo i provvedimenti sproporzionati in relazione ai fatti realmente accaduti e contestati.

La ricorrente ha riferito una propria riduttiva versione dell'accaduto, sostenendo che il comportamento del dirigente Sig. Romeo, *“seppure censurabile nei toni e nei contenuti, mai erano sfociati in atteggiamenti violenti o minacciosi, rimanendo contenuti nelle sole espressioni verbali”*. Per quanto poi all'allenatore sig. Lo Cicero, la ricorrente sostiene che il suo comportamento, *“sia pure eticamente censurabile, non è mai scaturito in atti particolarmente violenti nei confronti dell'arbitro con il quale aveva avuto solo un'accesa*

*discussione, magari eccessiva nei toni, e accompagnata da un gesticolare particolarmente accentuato, tanto da sfiorare l'arbitro".*

Per tali motivi la A.S.D. Fincantieri Palermo ha richiesto una parziale revisione dei provvedimenti impugnati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che, ai sensi dell'articolo 35 co. 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento delle gare. Nella sua descrizione dei fatti accaduti l'arbitro riferisce del comportamento di continua protesta dell'allenatore sig. Lo Cicero, tale da determinare il suo allontanamento. Il sig. Lo Cicero reagiva con plateali minacce al provvedimento determinato dall'arbitro e successivamente, a fine primo tempo, aggrediva il direttore di gara urlando minacciosamente e spintonandolo più volte, seppure trattenuto da alcune persone in quel momento presenti. A fine gara, infine, il dirigente sig. Romeo rivolgeva all'arbitro frasi volgari e offensive.

P.Q.M.

Si respinge l'appello inoltrato dalla A.S.D. Fincantieri Palermo e si confermano le sanzioni determinate dal giudice di prime cure.

Per l'effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e la partecipazione dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 24 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n. 162/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. GROSSO ROBERTO (Presidente)
2. A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE

La Procura Federale, con nota 1355pf10-11/GS/reg del 28 novembre 2011 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato Juniores 2010/2011 non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore delle squadre minori. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato Juniores non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Grosso Roberto, Presidente della ASD Nuova Aquila Grammichele, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 179/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) ARMATO ANTONINO (Presidente)
- 2) POL. DIL. PRO MAZARA

La Procura Federale, con nota 1574 pf10-11/GS/reg del 05 febbraio 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato di 1^ categoria 2010/2011 non tesserava alcun tecnico abilitato. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato di 1^ categoria non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Armato Antonino, Presidente della Pol. Dil. Pro Mazara la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 180/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) BENFORTE ANGELA (Presidente)
- 2) ACD CITTA' DI CASTELDACCIA

La Procura Federale, con nota 1575 pf10-11/GS/reg del 04 febbraio 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al

punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato di Eccellenza non tesserava alcun tecnico abilitato. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Alla Sig.ra Benforte Angela, Presidente della ACD Città di Casteldaccia, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento n. 158/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) CIARAMELLA MARIO (Presidente)
- 2) ACD PATERNO' 2004

La Procura Federale, con nota 1351 pf10-11/GS/reg del 24 novembre 2011 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato di Eccellenza 2010/2011 non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Ciaramella Mario, Presidente della ACD Paternò 2004, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); nulla a carico della predetta, in quanto cessata.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e la partecipazione dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 24 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

**Procedimento n. 176/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) FEMINO' FRANCESCO (Presidente)
- 2) POL. VILAFRANCA

La Procura Federale, con nota 1571 pf10-11/GS/reg del 06 febbraio 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato di serie C2 di calcio a 5 non tesserava alcun tecnico abilitato. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato di serie C2 di calcio a 5 non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Feminò Francesco, Presidente della Pol. Villafranca, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice-Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 24 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:**

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento 134/B-01**

DEFERIMENTO a carico di:

Società A. POL. ALBATROS LERCARA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.SEMINERIO LUCA

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1011-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 180,00 a carico della società A. Pol. Albatros Lercara (€ 30,00 x n.6 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Seminerio Luca;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Campanella Giuseppe, Clemente Ivan, Polacco Vincenzo (04.07.1986), Polacco Vincenzo (28.08.1987), Roscilli Nicola, Trovato Giovanni, tutti tesserati per la società A. Pol. Albatros Lercara all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.



**Procedimento 134/B-02**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD CAMPOFELICE CALCIO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.ROSOLINO ANELLO

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1012-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono state trasmesse le copie dei certificati medici dei calciatori deferiti, attestazioni che documentano la idoneità all'attività sportiva agonistica dei suddetti calciatori.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la documentazione trasmessa dalla società ASD Campofelice Calcio, acquisita agli atti del procedimento, proscioglie tutti i soggetti deferiti dagli addebiti contestati.

P.Q.M.

Dispone il "non luogo a procedere" nei confronti della società ASD Campofelice Calcio, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Rosolino Anello, dei calciatori Di Scala Pasquale, Pedivellano Antonio, Peri Stefano, Puccio Daniele, Rotondi Antonio, tutti tesserati per la società ASD Campofelice Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

**Procedimento 134/B-03**

DEFERIMENTO a carico di:

Società A.S.D. POL. BUTERESE E. MATTEI

Presidente all'epoca dei fatti Sig. CANTELLO FRANCESCO

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1013-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 270,00 a carico della società A.S.D. Pol. Buterese E. Mattei (€ 30,00 x n.9 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cantello Francesco;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cammalleri Rocco, Cavaleri Cristian, Celona Alessandro, Galifi Ivano Carmelo, Italiano Angelo, Perno Ignazio, Petrolio Salvatore, Puci Luigi, Riggio Rocco Giovanni, tutti tesserati per la società' A.S.D. Pol. Buterese E. Mattei all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 134/B-04**

DEFERIMENTO a carico di:

Società A.S.D. VIRTUS BIVONA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. GUELI GIOVANNI

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1014-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma sono state trasmesse le copie dei certificati medici dei soli calciatori Basto Vincenzo e Mortellaro Gaetano, attestazioni che documentano la idoneità all'attività sportiva agonistica dei suddetti calciatori. Nulla è stato prodotto a difesa del calciatore Colletti Giovanni, pur esso deferito.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la documentazione trasmessa dalla società ASD Virtus Bivona, acquisita agli atti del procedimento, proscioglie i calciatori Basto Vincenzo e Mortellaro Gaetano dagli addebiti contestati, mentre, per quanto alla posizione del calciatore Colletti Giovanni, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Dispone il “non luogo a procedere” nei confronti dei calciatori Basto Vincenzo e Mortellaro Gaetano.

Accertata inoltre la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento nei confronti del calciatore Colletti Giovanni, applica:

L'ammenda di € 30,00 a carico della società ASD Virtus Bivona (€ 30,00 x n.1 calciatore);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gueli Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Colletti Giovanni, tesserato per la società ASD Virtus Bivona all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 134/B-05**

DEFERIMENTO a carico di:

Società F.C. TREMESTIERI ETNEO A.S.D.

Presidente all'epoca dei fatti Sig. LAUDANI SALVATORE

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1015-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 90,00 a carico della società FC Tremestieri Etneo ASD (€ 30,00 x n.3 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Laudani Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Grasso Walter Paolo, Longo Salvatore, Pitta Salvatore, tutti tesserati per la società FC Tremestieri Etneo ASD all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Procedimento 134/B-06**

DEFERIMENTO a carico di:

Società G.S.D. RANGERS

Presidente all'epoca dei fatti Sig. DI PASQUALE GIUSEPPE

N°28 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1016-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma sono state trasmesse le copie dei certificati medici della totalità dei calciatori deferiti, attestazioni che documentano la idoneità all'attività sportiva agonistica dei suddetti calciatori, ad eccezione del calciatore Lo Dico Rosolino Michel a difesa del quale non è stata prodotta alcuna difesa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la documentazione trasmessa dalla società GSD Rangers, acquisita agli atti del procedimento, proscioglie dagli addebiti contestati i calciatori per i quali sono state trasmesse esimente difese, mentre, per quanto alla posizione del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Dispone il "non luogo a procedere" nei confronti dei calciatori Ales Carlo, Ales Pasquale, Armetta Gaetano, Basile Igor, Bocchetti Francesco, Branca Mirko, Ciaramitaro Riccardo, Corda Vincenzo, Costanza Antonino, Crucitti Fabrizio, De Marco Gianfranco, Gnoffo Alessandro, Graziano Vincenzo, La Puma Francesco, Marino Lorenzo, Matranga Antonino, Mira Francesco, Oneto Gabriele, Palazzotto Domenico, Pillitteri Girolamo, Pumo Rosario, Salamone Fabrizio, Scalici Giuseppe, Semilia Angelo, Spataro Alessio, Testa Ignazio, Ventura Francesco.

Accertata inoltre la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento nei confronti del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, applica:

L'ammenda di € 40,00 a carico della società GSD Rangers (€ 40,00 x n.1 calciatore);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Pasquale Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, tesserato per la società' GSD Rangers all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

**Procedimento 134/B-07**

DEFERIMENTO a carico di:

Società POL. D. PRO MAZARA.

Presidente all'epoca dei fatti Sig. ARMATO ANTONINO

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1017-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 920,00 a carico della società Pol. D. Pro Mazara (€ 40,00 x n.23 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Armato Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agnello Nicolò, Anzaldi Vito, Asaro Francesco, Buonasorte Alessio, Cannavò Gionata, Foggia Giuseppe, Giglio Giuseppe, Giordano Giuseppe, Gualberti Franz, Ingargiola Nicolò, Ingargiola Vito (13.03.1989), Ingargiola Vito (24.02.1994), Ingrande Mirko, Marino Davide, Marino Leonardo, Marrone Antonino, Mauro Francesco, Paleino Pietro, Scilla Antonino, Triolo Davide, Vigna Giuseppe, Vitale Orazio, Zenone Giuseppe, tutti tesserati per la società' Pol. D. Pro Mazara all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Procedimento 134/B-08**

DEFERIMENTO a carico di:

Società POL. MONTAGNAREALE ASD

Presidente all'epoca dei fatti Sig. BARBITTA ANTONINO

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1018-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 180,00 a carico della società Pol. Montagnareale ASD (€ 30,00 x n.6 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Barbitta Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Adamo Rosario, Calabrese Domenico, Scafidi Giovanni Matteo, Scilipoti Filippo, Sorrenti Fabio, Svezia Sergio, tutti tesserati per la società Pol. Montagnareale ASD all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 134/B-09**

DEFERIMENTO a carico di:

Società SCD SPORTING CLUB RACALMUTO

Presidente all'epoca dei fatti Sig. PITRUZZELLA SALVATORE

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1019-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:  
L'ammenda di € 90,00 a carico della società SCD Sporting Club Racalmuto (€ 30,00 x n.3 calciatori);  
L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pitruzzella Salvatore;  
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aiello Domenico, Cocuzza Salvatore, Ricotta Tancredi, tutti tesserati per la società' SCD Sporting Club Racalmuto all'epoca dei fatti.  
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.  
Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 134/B-10**

DEFERIMENTO a carico di:

Società US SAPONARA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. FIOCCO GIUSEPPE

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1020-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:  
L'ammenda di € 90,00 a carico della società US Saponara (€ 30,00 x n.3 calciatori);  
L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fiocco Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Affatigato Giacomo, Midiri Fabio, Rizzo Giovanni, tutti tesserati per la società' US Saponara all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/04/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**